



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15

del 02.02.2007

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta. Atto di citazione ad istanza del sig. Marrone Francesco c/ Comune di Molfetta e l'assoc. Sport. "Life Power" per risarcimento danni derivati dal sinistro verificatosi presso il campo di calcetto sito in Viale Gramsci. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno due del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Assente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto di citazione notificato all'Ente in data 16.10.2006, prot. n. 74, proposto dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta (udienza del 1° febbraio 2007), con il quale il Sig. Marrone Francesco – a cura degli Avv.ti Alberto Nenchia e Giovanna Mustich – ha assunto la responsabilità del Comune di Molfetta e dell'Associazione Sportiva "Life Power" per i danni subiti nel sinistro verificatosi il giorno 25.05.2005 presso il Campo di Calcetto di Viale Gramsci ove, giocando, l'attore assume di essersi procurato lesioni personali cadendo su un dislivello del terreno di gioco;

Rilevato che il sinistro è avvenuto presso gli impianti sportivi affidati in gestione alla Ass. Sport. "Life Power" con convenzione sottoscritta in data 31.05.2004 il cui capitolato programma ad essa allegato all'art. 4 testualmente recita: "E' fatto obbligo al concessionario di provvedere a tempo e punto ed a proprie spese a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera struttura oggetto della presente concessione per tutta la durata della stessa";

Rilevato, altresì, che al successivo art. 10 il suddetto capitolato dispone che il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni anche a terzi e che il concessionario è obbligato a garantire le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico con ingresso gratuito e a pagamento, risultando di assoluta evidenza che la responsabilità dell'accaduto non è da addebitarsi alla P.A.;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1 in data 04.01.2007 del Responsabile dell'U.A. Affari Legali che, esprimendosi in ordine alla valutazione di natura tecnica in merito al ricorso de quo (giusta provvedimento n. 11747 dell'11.03.05 del Dirigente del Settore AA.GG.), a mente della convenzione, propone di resistere e costituirsi in giudizio per sentire acclarare dal giudice adito la esclusiva responsabilità dell'associazione sportiva concessionaria, riservando alla competenza della Giunta Comunale la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale di fiducia;

Atteso che la responsabilità e, quindi, la richiesta di risarcimento danni, per le motivazioni ut supra, risulta non attribuibile all'Ente;

Ritenuto, per le motivazioni ut supra, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Marrone Francesco, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso e, a tal fine, di affidare la difesa processuale all'Avv. Giovanni Di Pasquale, da Molfetta;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Giovanni Di Pasquale, con studio in Molfetta, alla Via Cap. Magrone n. 71, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dal Sig. Marrone Francesco c/ il Comune di Molfetta e l'Associazione Sportiva "Life Power", meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico applicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.

- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.